

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

di anni ed una gravissima spesa per provvedere tutti i locali all'uopo necessari; ed il Senato determinò che in quest'articolo fosse scritto il principio, che lo Stato era obbligato, come in tutti gli altri paesi civilizzati d'Europa, a rifornire gradatamente gli stabilimenti penali, in armonia alle condizioni del sistema penitenziario determinato dal nuovo Codice penale; ma aggiungeva, quasi come un limite della maggiore spesa annuale, per non aggravare di troppo l'erario, l'inserzione di quest'articolo nella legge accessoria del Codice penale.

È evidente che in ogni anno, allorchè il Codice penale sarà messo in osservanza, in occasione della presentazione del bilancio, si proporrà, nelle forme volute dalla nostra legge sulla contabilità, nella parte straordinaria del bilancio un capitale relativo; ed allora sarà necessario sottoporre alla Camera tutti i documenti; esaminare quali sieno per avventura gli stabilimenti che debbano in preferenza essere costruiti o trasformati e con quale spesa.

Tutto ciò deve formar materia di leggi speciali da presentarsi insieme col bilancio, e che negli anni successivi formeranno oggetto dell'esame del Parlamento.

Ma intanto, acciò nella discussione dei bilanci non si sollevi la questione, che manca una legge generale, la quale autorizzi in principio questo genere di spesa; si è creduto utile di inserire questo articolo nella legge accessoria del Codice penale.

Come vede l'onorevole Favale, qui non si assume verun impegno positivo e diretto; si stabilisce un principio.

Questo principio, per essere applicato, ed acciò la spesa possa trovar posto nel nostro bilancio, richiede tuttavia un successivo voto ulteriore del Parlamento, il quale gli è riservato.

Credo dunque che la Camera elettiva non vorrà mostrarsi meno zelante dell'altro ramo del Parlamento, nel desiderare che nel nostro paese il sistema penitenziario, il quale tanta influenza può esercitare sulla sicurezza pubblica, la tutela dell'ordine pubblico e il miglioramento delle classi pericolose, ottenga la sua graduale applicazione, e che le disposizioni del nuovo Codice penale divengano una realtà e non rimangano lettera morta.

FAVALE. Io aveva benissimo inteso quando l'onorevole ministro aveva detto che questa legge era già stata approvata dal Senato; ma il Senato, quando approvò quest'articolo di legge, lo approvò in capo a tutto intero il Codice penale e non ad una parte sola. Del resto, ancorchè il Senato abbia votato quest'articolo, ciò non toglie la competenza della Camera, specialmente trattandosi di una legge finanziaria.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chi la mette in dubbio?

FAVALE. Io non rifiuto la spesa. Quando il Ministero venga con opportuni documenti a dire quali stabilimenti bisogna costruire, io credo che saremo tutti d'accordo e non rifiuteremo questa spesa che io credo sommamente necessaria. Ma siccome la legge di contabilità prescrive che per le spese le quali oltrepassano un certo limite vogliansi leggi speciali, io credo che questo sia un caso appunto che richiede una legge speciale, e questa non è tale perchè fu distribuita or ora ai deputati.

PRESIDENTE. È da due giorni che è distribuita, onorevole Favale.

FAVALE. Ora, l'intendimento degli autori della legge di contabilità, nello stabilire l'obbligo di una legge speciale per le spese eccedenti le 30,000 lire, era appunto che queste leggi fossero discusse a parte, con tutti i documenti che sono necessari, e non votate semplicemente come capitoli di bilancio. È questa una garanzia, una solennità di forma che ha voluto stabilire la legge di contabilità, e perciò io credo che occorre togliere questi due paragrafi per ripresentare una legge speciale per la quale il Parlamento possa deliberare, dopo maturi studi, quali stabilimenti e quali spese sono necessarie, a quali stabilimenti sia più urgente il provvedere e quali spese si possano con minor danno rimandare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo che l'onorevole Favale non abbia portata molta attenzione ai termini in cui è concepito questo articolo. Qui non è stabilito altro che un limite massimo da non scapassarsi; è dunque una tutela del bilancio, un articolo di economia, non già un articolo di spesa. È certo che si debbono riformare i nostri stabilimenti: approvandosi un nuovo Codice penale, nessuno lo metterà in dubbio; chi vuole il fine, deve volere i mezzi; non si fanno i Codici penali per giuoco!

L'articolo che mai dispone? Che il Governo potrà procedere, nelle forme volute dalle leggi, a preparare gradatamente la trasformazione e la costruzione di stabilimenti penali, ma entro il limite di una spesa che ogni anno sarà domandata al Parlamento, e che sarà sempre in sua balia di concedere o rifiutare, ma in modo da non eccedere i due milioni. È dunque questo, come osservai, niente altro che un limite massimo. Se la Camera nel bilancio di qualche anno vorrà votare solo cento mila lire, chi potrà spendere di più?

Non vedo perciò quale sia il danno ed il pericolo che possa derivare da un somigliante articolo di legge.

SPAVENTA. Io non posso a meno di partecipare al-